



Notaio

Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A
T. 030/296510 F. 030/2906473
rdepaoliambrosi@notariato.it

Repertorio N.2385

Raccolta N.1530

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio.

(31.01.2019)

In Salò, Piazza Sergio Bresciani n. 13 presso la sede della Associazione BANDA CITTADINA DI SALO' - GASPARO BERTOLOTTI. Avanti a me Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dei soci dell'associazione non riconosciuta:

- "BANDA CITTADINA DI SALO' - GASPARO BERTOLOTTI", con sede in Salò, Piazza Sergio Bresciani n. 13, Codice Fiscale 96001480175. Partita I.V.A. 0.680020988, costituita con atto a rogito del notaio Frera di Salò in data 12 marzo 1982, rep. n. 36129/16347, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 inerente i c.d. enti del terzo settore;
- Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESIDENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente, il signor **ANDREA PIANA**, nato a Brescia il 21 maggio 1971 domiciliato per la carica presso la sede della associazione.

Il costituito, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. Con il consenso dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente dell'Ente, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma dell'art. 6 del vigente statuto, con esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede dell'associazione effettuato in data 15 gennaio 2019 è stata ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora l'assemblea del predetto ente per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;
- che in questa sede sono presenti, in proprio o per deleghe che restano acquisite agli atti dell'ente, numero diciannove associati, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signor **ANDREA PIANA** ed i Consiglieri signori **FABIO MELZANI**, **MAURO SALVADORI**, **ATTILIO BARUZZI**, **TRECCANI GIOVANNA**, **PATRIZIA REBUSSO**, **SALETTI FEDERICA**, **LUCA LAZZARONI**, **GOFFI ANDREA** mentre assenti giustificati sono **BORIO MARCELLA**, **RAVERA EMI-**

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA 2

IL 12/02/2019

N. 6179

SERIE 17

€ 245,00



LIANA e TADDEUCCI PIERLUIGI

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno ai sensi del vigente statuto. Indi apre la discussione.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di adottare un nuovo statuto dell'Ente, per adeguarlo alla nuova normativa in tema di Enti del Terzo Settore prevista dal D. Lgs. n. 117/2017, al fine di procedere all'iscrizione dell'associazione nel relativo registro unico nazionale non appena verrà istituito.

Il Presidente, nell'illustrare il nuovo testo di statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", spiega che le modifiche apportate riguardano in particolare:

X l'integrazione della denominazione, che dovrà contenere l'acronimo ETS, con la precisazione, peraltro, che detto acronimo sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore;

- il divieto di distribuzione degli utili, che è stato ampliato e meglio precisato;

- l'aggiunta dell'obbligo, per il Consiglio Direttivo, di amministrare ed utilizzare il patrimonio dell'Associazione solo per il conseguimento dello scopo della stessa;

- la previsione della possibilità di nomina di un Organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, ove ritenuto utile dall'Assemblea degli Associati o imposto dalla legge, in conformità a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017; conseguentemente, il Presidente espone la necessità di formalizzare la revoca degli attuali Revisori dei conti in carica, signori Gaetano Cotelli e Lamberto Dondio, il cui incarico, peraltro, giungerebbe comunque a scadenza nel prossimo mese di febbraio;

- la previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo debba essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

- l'obbligo di redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Nel sottoporre il nuovo testo di statuto all'approvazione

dei presenti, il Presidente ricorda che, per l'approvazione delle modifiche dello statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi più uno degli associati. Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'associazione **"BANDA CITTADINA DI SALO' - GASPARO BERTOLOTTI"**

udita

la proposta del presidente,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che i signori Gaetano Cotelli e Lamberto Dondio hanno rassegnato con efficacia dalla data odierna le loro dimissioni dalla carica di Revisori dei Conti;
- 2) di adottare un nuovo statuto dell'Ente, nel testo come già allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 3) di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente per l'attuazione di tutto quanto testè deliberato, ivi compreso il potere di conferire, non appena sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, apposito mandato al Notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia per il deposito dello statuto aggiornato presso il relativo ufficio competente, con richiesta di iscrizione dell'ente."

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con i voti favorevoli di venti associati su venti dei presenti e quindi con la maggioranza prevista dallo statuto, secondo l'elenco nominativo già allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore ventuno e trentacinque minuti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di un fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre pagine complete e su parte della quarta, e ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore ventuno e trentasette minuti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ANDREA PIANA

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO



LIBRO SOCI - ANNO 2019

ALLEGATO "A" ¹
all'atto n. 1530
della raccolta

[illegible]

**ALLEGATO "B" all'atto n. 1530 della raccolta
STATUTO
della Banda Cittadina di Salò "Gasparo Bertolotti" ETS**

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Salò, Piazza Sergio Bresciani n. 13, la "Banda Cittadina di Salò - Gasparo Bertolotti - ETS".
L'Associazione ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, anche quale strumento educativo e di supporto per la persona, e la promozione della musica in tutte le sue forme e manifestazioni, attraverso la valorizzazione di eventi ad essa correlati, lo sviluppo delle competenze e delle professionalità ad essa collegate e la salvaguardia delle tradizioni locali.

L'associazione persegue il proprio scopo mediante l'esecuzione di concerti e parate e l'organizzazione di eventi musicali in genere, nonché attraverso ogni altra attività atta alla promozione e alla diffusione della cultura musicale dei cittadini, ivi inclusa la didattica musicale attraverso la gestione e l'organizzazione di scuola di musica.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Gli associati

Ricoprono la qualifica di associati tutti coloro che, a domanda, ottengono il consenso del Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota sociale. La deliberazione di ammissione, assunta secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite dall'associazione e con l'attività svolta dalla stessa, è comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda ed annotata nel libro degli associati; in mancanza di comunicazione entro detto termine la domanda si intende accettata. La deliberazione di rigetto è priva di motivazione ed inappellabile.

L'attività dell'associato si concretizza con la partecipazione alle iniziative dell'associazione o semplicemente con il sostegno fattivo e/o economico alle stesse.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'associazione.

L'elenco degli associati è tenuto in un apposito registro costantemente aggiornato da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo e disponibile presso la sede sociale per essere consultato da parte degli associati.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato potrà venir meno:



- per decesso, fatta salva la possibilità di trasferimento della quota agli eredi;
- per recesso, che potrà essere comunicato in forma libera;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenta le dimissioni da associato.

La decadenza si verifica allorché l'associato non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l'associato abbia commesso delle infrazioni allo statuto o al regolamento, o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti di esclusione sono presi dal Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

Diritto al voto

Ogni associato maggiorenne in regola con il versamento delle quote partecipa all'assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo.

E' ammesso il diritto di voto per delega da conferirsi ad altro associato; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ove il numero complessivo di associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque associati, ove il numero complessivo di associati sia non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 3

L'associazione attua le sue finalità con l'attività diretta degli associati e con i contributi sia degli associati che di enti pubblici e privati.

ARTICOLO 4

Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo nonché, ove nominati, l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti o la società di revisione legale.

ARTICOLO 5

L'Assemblea degli Associati:

- a) rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti;
- b) deve essere convocata mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede dell'associazione, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Ad eccezione di quanto stabilito alla lettera g), essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il contenuto delle deliberazioni

assembleari ed il Bilancio di esercizio saranno resi disponibili per gli Associati presso la segreteria della Associazione;

- c) si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale (cioè entro il trenta aprile di ogni anno);
- d) si riunisce, sia in via ordinaria che straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo - e per esso il Presidente - lo reputi opportuno e quando necessario ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria degli Associati può essere richiesta con lettera raccomandata firmata da un terzo degli associati indirizzata al Consiglio Direttivo, che dovrà convocarla entro dieci giorni, facente fede il timbro postale;
- e) formula le direttive generali del programma dell'Associazione, che vengono poi attuate dal Consiglio Direttivo;
- f) elegge alle scadenze o quando necessario i membri del Consiglio Direttivo nonché, ove nominati, l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti o la società di revisione legale;
- g) a maggioranza dei due terzi più uno approva le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 6

Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto da 11 membri:

- 1. definisce e attua il programma dell'Associazione;
- 2. prende tutte le iniziative utili per il concreto realizzo delle direttive generali dell'assemblea;
- 3. delibera, dopo un ragionevole periodo di prova allo scopo della reciproca conoscenza, l'immissione nell'organico dei nuovi associati strumentisti;
- 4. amministra eventuali fondi dell'Associazione, nel rispetto della loro destinazione come prevista nel presente statuto;
- 5. propone all'Assemblea degli Associati le modifiche dello Statuto;
- 6. nomina fra i suoi membri, qualora la nomina non sia stata fatta dall'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- 7. stabilisce la ripartizione dei compiti tra i vari

componenti del Consiglio, predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

8. si riunisce per tradizione una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o su domanda di almeno tre Consiglieri;

9. stabilisce annualmente l'entità dei contributi associativi.

Con riferimento alle norme per le elezioni delle cariche, si precisa che almeno sei degli undici componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra gli associati strumentisti in organico. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 7

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e presenta all'Assemblea degli Associati il bilancio di esercizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Il Segretario collabora con il Presidente e redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; collabora con il Presidente nella redazione del conto economico; tiene la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 8

L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale - con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 9

L'Associazione può nominare un Organo di controllo e/o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la nomina dell'Organo di controllo o del revisore o della società di revisione è obbligatoria.

L'Organo di controllo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli Associati in occasione della nomina e senza necessità di modificazione del presente Statuto, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest'ultimo caso il Presidente dell'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati, con la decisione di nomina dell'Organo stesso.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, anche

monocratico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e pertanto quelle sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare, quindi, esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea degli associati.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, salvo che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione del presente Statuto, deliberi (o la legge disponga) di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'Organo di controllo, la società nomini - per la revisione legale dei conti - un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ARTICOLO 10

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi previsti all'articolo 1 del presente statuto.

E' fatto tassativo divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ARTICOLO 11

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere decretato solo dall'Assemblea straordinaria degli Associati con maggioranza dei due terzi dei presenti e per giusta causa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente

statuto, si rinvia alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in tema di associazioni e di Enti del Terzo Settore.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ANDREA PIANA

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

La presente copia è conforme all'originale, firmata a norma
di legge, che si rilascia per uso consentito.
Brescia, li 21 febbraio 2019

